

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

D.P.R.S. n° 467 de1 12.09.2017

Sede legale: Via Centuripe, 1/A - 95128 Catania - tel. (095) 559111 - fax (095) 559320 C.F. 93219370876 sito web: www.consorziodibonificasiciliaorientale.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 19 DEL 20/03/2025



OGGETTO: Campagna irrigua 2025 - Avviamento operai avventizi stagionali, ai sensi dell'art.122 CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art. 1, co. 2, Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e ss.mm.ii e art.1, co.1, L.R. 28 giugno 2010 n.14.

L'anno duemilaventicinque, il giorno venti del mese di marzo, il dott. Calogero Ferrantello nominato con D.A. n. 23/GAB del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di Legge:

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995 n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13/09/2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13/10/2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28/01/2014, n. 5, art. 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Delibera n. 8 del 30/10/2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilla




Orientale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Delibera n. 10 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la I. r. 6 aprile 1981, n. 49, che stabilisce il divieto di nuove assunzioni fuori organico;



VISTA I. r. n. 30 del 1962, che autorizza i consorzi di bonifica a ricorrere ad assunzioni a tempo determinato in caso di "comprovate esigenze funzionali" (art. 3) e ove "occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale o occasionale" (art. 4);

VISTA la l. r. n. 76 del 1995 e le disposizioni regionali intervenute successivamente, che hanno prorogato nel tempo l'utilizzo di tale tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale – assistenziale;

VISTO l'art. 1, co. 2, L. R. 1 febbraio 2006, n. 4 e ss.mm.ii e l'art.1, co.1, L.R. 28 giugno 2010 n. 14;

VISTO l'art. 122 del CCNL applicabile, che prevede l'assunzione a tempo determinato degli operai avventizi stagionali addetti ai lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consortili;

VISTO l'art. 21, co. 2, d. lgs. n. 81/2015 come modificato dall'art. 11 l. 203/2024 in virtù del quale rientrano nelle attività stagionali "le attività organizzative per far fronte all'intensificarsi dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dal CCNL, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge";

RITENUTO pertanto che i lavoratori stagionali beneficiari delle "garanzie occupazionali" si pongono in posizione corrispondente ai rapporti di lavoro dei c.d. "operai avventizi" espressamente previsti ed autorizzati dal CCNL di categoria;

VISTA la L.R. n. 1 del 09/01/2025 con la quale al capitolo del Bilancio Regionale 147320 è stata appostata la copertura finanziaria per le assunzioni del personale beneficiario delle *garanzie occupazionali* per l'avvio della campagna irrigua anno 2025;

VISTA la nota prot. 55248 del 12/03/2025 a firma del Dirigente del Servizio 6 Vigilanza del competente Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea con la quale è stata comunicata la ripartizione proporzionale delle somme stanziate nel Bilancio Regionale al capitolo 147320 per l'assunzione degli operai stagionali nella campagna irrigua 2025;

CONSIDERATO che in virtù delle suddette disposizioni, per assolvere alle esigenze con carattere stagionale, i Consorzi di bonifica mandatari costituiscono rapporti di lavoro a tempo determinato, attingendo annualmente dagli elenchi dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali previste dalle norme richiamate, per realizzare i lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e l'esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all'art.122 del vigente CCNL di categoria; il tutto nel rispetto del numero di giornate lavorative a tali soggetti assicurate in base alla fascia di appartenenza e, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;

RITENUTO che in virtù dell'approssimarsi della stagione irrigua è necessario che i Consorzi di bonifica mandatari incrementino, per un periodo limitato, determinate specifiche attività di sistemazione agro-idraulica funzionali all'attività di distribuzione delle acque irrigue;



RITENUTO che i Consorzi di Bonifica mandatari devono procedere, per l'anno in corso, all'assunzione con contratto a tempo determinato degli operai e dei braccianti agricoli aventi diritto alle suddette garanzie occupazionali per adibirli, per un limitato periodo e in aggiunta al personale esistente, all'espletamento delle attività lavorative stagionali di manutenzione previste dalle norme di legge e contrattuali;

RITENUTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 5 del vigente C.C.N.L. di settore e per quanto imposto dalla sopra richiamata normativa regionale, che prevede termini di durata prefissati ai rapporti stipulati nell'ambito delle garanzie occupazionali, l'assunzione deve essere effettuata con contratto a tempo determinato stagionale per un numero di giornate lavorative corrispondenti a quelle assicurate ai singoli beneficiari delle suddette garanzie in base alla fascia di appartenenza ed, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;

RITENUTO, altresì, che l'assunzione può essere disposta unicamente in favore dei soggetti appartenenti alle suddette categorie per i quali sia accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art.123 del vigente C.C.N.L. ed in particolare:

- a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art. 57 del C.C.N.L.;
- d) l'essere di sana costituzione fisica ed immuni da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare;

RITENUTO che, ai fini di quanto sopra, prima dell'assunzione ed a pena di decadenza dal relativo diritto, i lavoratori stagionali coperti da garanzia occupazionale devono autocertificare, ai sensi del DPR n.445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), mentre l'accertamento del requisito di cui alla lett. d) sarà demandato ad apposita visita medica da parte del medico competente ex art. 41, co. 2, lett. a) D.Lgs. n.81/2008;

VISTA la nota prot. n. 16743 prot. n. 16743 del 30/01/2025 con la quale il Servizio 6 Vigilanza del competente Assessorato Regionale ha richiesto l'invio degli elenchi degli operai rientranti nelle Garanzie Occupazionali previste dalle leggi regionali n. 4/2006 e n. 14/2010, nonché del crono programma relativo all'avvio della campagna irrigua 2025;

VISTI i crono programmi relativi all'avvio della campagna irrigua 2025 elaborati rispettivamente dal mandatario Consorzio di bonifica 6 Enna, dal mandatario Consorzio di bonifica 7 Caltagirone, dal mandatario Consorzio di bonifica 8 Ragusa, dal mandatario Consorzio di bonifica 9 Catania, dal mandatario Consorzio di bonifica 10 Siracusa e dal mandatario Consorzio di bonifica 11 Messina;

VISTA la legge di stabilità regionale 2025-2027 n. 1 del 09/01/2025;

VISTA la legge che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027, n. 2 del 09/01/2025;

CON il parere favorevole del Vice Direttore dell'Ente, Dott. Gaetano Punzi.

DELIBERA

In conformità delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato,

- DI DISPORRE che ciascun Consorzio mandatario proceda, per l'anno in corso, all'assunzione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori stagionali beneficiari delle garanzie occupazionali previsti dalla normativa vigente secondo le esigenze funzionali di ciascun Consorzio mandatario già rappresentate nei cronoprogrammi comunicati all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con le note riportate in premessa al fine di garantire, in ogni caso, la conclusione della campagna irrigua 2025, nel puntuale rispetto delle seguenti clausole e condizioni:
- 1) il contratto di assunzione a tempo determinato deve prevedere il limite di n° 151 giornate lavorative per gli appartenenti alla fascia dei centocinquantunisti, di n° 101 giornate per gli appartenenti alla fascia dei centounisti e di n° 78 giornate per gli appartenenti alla fascia dei settantottisti; il tutto nel pieno rispetto dei





limiti degli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio regionale - esercizio finanziario 2025. I rapporti di lavoro decorreranno, per ciascuno dei lavoratori assunti, dalla data indicata nel relativo contratto ed avranno termine al compimento delle giornate lavorative allo stesso spettanti. In ogni caso il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di mancata copertura finanziaria del relativo capitolo di spesa da parte della Regione Siciliana.

- 2) L'assunzione è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui all'art.123 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica.
- 3) Le assunzioni dovranno essere effettuate mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di carattere stagionale ai sensi dell'art. 122 CCNL in conformità allo schema di contratto che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) I lavoratori stagionali assunti con il contratto a tempo determinato di che trattasi dovranno essere esclusivamente impiegati, in conformità alla qualifica di appartenenza, nel disimpegno dei lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e nell'esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all'art.122 del vigente C.C.N.L., nonché nelle attività stagionali funzionali legate alla stagione irrigua 2025, nel rispetto della vigente normativa in materia.
- 5) I lavoratori stagionali che, convocati anche per le vie brevi, non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella data che sarà fissata per sottoporsi alla eventuale visita medica ovvero per la stipula del contratto, verranno considerati rinunciatari e decadranno dal diritto all'assunzione.
- 10) Gli oneri economici correlati alle predette assunzioni troveranno copertura nell'ambito delle somme a tal fine stanziate dalla Regione ed impegnate dall'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Dell'Agricoltura. Il mancato appostamento della necessaria copertura per l'intera durata del rapporto medesimo determinerà l'automatica anticipata risoluzione del rapporto. Al pagamento delle retribuzioni e relativi oneri, si provvederà all'atto dell'accreditamento al Consorzio del contributo regionale appositamente previsto.
- DI DARE MANDATO al Vice Direttore di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla presente delibera per darne puntuale esecuzione, ivi compresa la pubblicazione nell'albo consortile e la sottoscrizione dei singoli contratti a tempo determinato secondo lo schema allegato alla presente delibera.
- **DI TRASMETTERE** la presente Delibera a tutti i Consorzi mandatari per gli adempimenti consequenziali ed all'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Dell'Agricoltura, Servizio 6 per quanto di competenza.

- DI MUNIRE la presente delibera di efficacia immediata stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE

Dott. Gaetano Punzi)

ISTRUTTORIA – Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime							
parere: Favorevole							
Il Dirigente dell'Orea Amministrativa (Dott. Giovanni Gurrieri)							
(Dott. Giovanni Gurrieri)							
1 3							
La presente Deliberazione è pubblicata nell'apposita sezione Albo Pretorio sul sito informatico istituzi del Consorzio all'indirizzo (www.consorziodibonificasiciliaorientale.it).	ionale						



CONSORZIO DI BONIFICA

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(Operai avventizi stagionali ex art.122 CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art. 1, co. 2, Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e ss.mm.ii e art.1, co.1, L.R. 28 giugno 2010 n.14)

L'anno	duemilaventicinque,	il	giorno		del	mese	di
	, in		, nella	sede del Consorzio d	li Bon	ifica	,

PREMESSO

- che la l. r. 6 aprile 1981, n. 49, stabilisce il divieto di nuove assunzioni fuori organico;
- che l'art. 30 Legge Regionale 25/5/1995 n.45, ribadisce il divieto di assunzione a tempo indeterminato;
- che l. r. n. 30 del 1962, autorizza i consorzi di bonifica a ricorrere ad assunzioni a tempo determinato in caso di "comprovate esigenze funzionali" (art. 3) e ove "occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale o occasionale" (art. 4);
- che la l. r. n. 76 del 1995 e le disposizioni regionali intervenute successivamente, hanno prorogato nel tempo l'utilizzo di tale tipologia di assunzioni a tempo determinato stagionali ed avventizie e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale assistenziale;
- che l'art. 122 del CCNL applicabile, prevede l'assunzione a tempo determinato degli operai avventizi stagionali addetti ai lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consortili;
- che l'art. 21, co. 2, d. Igs. 81/2015 come modificato dall'art. 11 L. 203/2024 ha stabilito, in via di interpretazione autentica, che rientrano nelle attività stagionali "le attività organizzative per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico produttive collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto

H

4

previsto dal CCNL, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge;

- che pertanto i lavoratori stagionali beneficiari delle "garanzie occupazionali" si pongono in posizione corrispondente ai rapporti di lavoro dei c.d. "operai avventizi" espressamente previsti ed autorizzati dal CCNL di categoria;
- che la L.R. n. 1 del 09/01/2025 ha appostato al capitolo del Bilancio Regionale 147320 la copertura finanziaria per le assunzioni del personale beneficiario delle garanzie occupazionali per l'avvio della campagna irrigua anno 2025;
- che con nota prot. 55248 del 12/03/2025 a firma del Dirigente del Servizio 6 Vigilanza del competente Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea è stata comunicata la ripartizione proporzionale delle somme stanziate nel Bilancio Regionale al capitolo 147320 per l'assunzione degli operai stagionali nella campagna irrigua 2025;
- che in virtù delle suddette disposizioni, per assolvere alle esigenze con carattere stagionale, il Consorzio di bonifica costituisce rapporti di lavoro a tempo determinato, attingendo annualmente dagli elenchi dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali previste dalle norme richiamate, per realizzare i lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e l'esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all'art.122 del vigente CCNL di categoria; il tutto nel rispetto del numero di giornate lavorative a tali soggetti assicurate in base alla fascia di appartenenza e, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;
- che in virtù dell'approssimarsi della stagione irrigua è necessario che i Consorzi di bonifica mandatari incrementino, per un periodo limitato, determinate specifiche attività di sistemazione agro-idraulica funzionali all'attività di distribuzione delle acque irrigue;
- che il Consorzio deve procedere, per l'anno in corso, all'assunzione con contratto a tempo determinato degli operai e dei braccianti agricoli aventi diritto alle suddette garanzie occupazionali per adibirli, per un limitato periodo e in aggiunta al personale esistente, all'espletamento delle attività lavorative stagionali di manutenzione previste dalle norme di legge e contrattuali;

4

 \sim

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale è stato disposto, in considerazione dell'approssimarsi della stagione irrigua 2025, di procedere all'assunzione degli operai stagionali avventizi beneficiari delle garanzie occupazionali suddette per incrementare, per un periodo limitato, le attività di sistemazione agro-idraulica necessarie per la distribuzione delle acque irrigue, nei limiti ed alle condizioni sopra indicati.

VISTO l'art. 1, co. 2, L. R. 1 febbraio 2006, n. 4 e ss.mm.ii e l'art.1, co.1, L.R. 28 giugno 2010 n. 14;

In forza ed in esecuzione di tutto quanto sopra premesso e visto da considerare ad ogni effetto parte integrante e sostanziale

TRA il Consorzio di Bonifica (cod. fisc. con sede in ____alla Via mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, in persona del _______, (che nel prosieguo per brevità sarà denominato "Consorzio"), il Sig. _____ i1 ____ nato a residente in alla Via C.F. _____, che nel prosieguo, per brevità, verrà denominato "lavoratore stagionale avventizio". SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO ART. 1 - ASSUNZIONE Il Consorzio assume a tempo determinato per fare fronte alle esigenze di carattere stagionale connesse alle attività di sistemazione agro-alimentare in vista della prossima stagione irrigua 2025 indicate in premessa e alle condizioni specificate nei successivi articoli, il Sig. che, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettarle pienamente e senza eccezione alcuna. Il lavoratore stagionale avventizio, in particolare, prende atto ed accetta di essere assunto nell'ambito delle misure occupazionali e

assistenziali previste dalla normativa regionale vigente e per lo svolgimento di attività lavorative da svolgere per un periodo di tempo limitato, aventi carattere stagionale, così come indicate all'art.122 del vigente C.C.N.L. di categoria e

*



- che in virtù di quanto disposto dall'art. 5 del vigente C.C.N.L. di settore e per quanto imposto dalla sopra richiamata normativa regionale, che prevede termini di durata prefissati ai rapporti stipulati nell'ambito delle garanzie occupazionali, l'assunzione deve essere effettuata con contratto a tempo determinato stagionale per un numero di giornate lavorative corrispondenti a quelle assicurate ai singoli beneficiari delle suddette garanzie in base alla fascia di appartenenza ed, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;
- che l'assunzione con contratto a tempo determinato stagionale avventizio può essere disposta unicamente in favore dei soggetti appartenenti alle suddette categorie per i quali sia accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art.123 del vigente C.C.N.L. ed in particolare:
 - a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità
 Europea;
 - b) il godimento dei diritti civili e politici;
 - c) l'inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art.
 57 del C.C.N.L.;
 - d) l'essere di sana costituzione fisica ed immuni da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare;
- che, ai fini di quanto sopra, prima dell'assunzione ed a pena di decadenza dal relativo diritto, i lavoratori stagionali coperti da garanzia occupazionale devono autocertificare, ai sensi del DPR n.445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), mentre l'accertamento del requisito di cui alla lett. d) sarà demandato ad apposita visita medica da parte del medico competente ex art. 41, co. 2, lett. a) D.Lgs. n.81/2008;
- che con la nota prot. n. 16743 del 30/01/2025 il Servizio 6 Vigilanza del competente Assessorato Regionale, ha richiesto l'invio degli elenchi degli operai rientranti nelle Garanzie Occupazionali previste dalle leggi regionali n. 4/2006 e n. 14/2010, nonché del crono programma relativo all'avvio della campagna irrigua 2025;
- che in virtù di quanto sopra richiamato e dell'art. 5, in combinato con l'art. 122, del sopra citato CCNL l'assunzione deve essere effettuata con contratto a tempo determinato stagionale avventizio;
- che con delibera consortile n. del del

B



Eventuali assenze dal lavoro, debitamente autorizzate o giustificate, potranno essere recuperate oltre la scadenza contrattualmente prevista nel limite massimo invalicabile di (15 per i centocinquantunisti, 10 per i centunisti, 8 per i settantottisti) giorni.

Resta, comunque, inteso che il rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale avventizio può essere risolto anticipatamente con un preavviso di cinque giorni solari per qualsiasi inosservanza nell'espletamento dei compiti alle disposizioni che sono impartite al lavoratore stagionale avventizio.

ART. 3 – QUALIFICA

parametro ________ secondo la declaratoria dei compiti e delle mansioni previsti dall'art. 2 del vigente C.C.N.L. e per lo svolgimento delle quali è stata previamente accertata l'idoneità fisica ai sensi di quanto prescritto dall'art.123, lett. d) dello stesso C.C.N.L. - Il lavoratore dovrà essere adibito alle mansioni per le quali viene assunto ovvero anche a mansioni diverse (sempre nei limiti della stagionalità del rapporto), ma riconducibili al profilo professionale ed al parametro della stessa Area di inquadramento. Si precisa, altresì, che il dlavoratore stagionale avventizio potrà essere adibito allo svolgimento delle proprie mansioni in tutto il comprensorio consortile.

ART. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il rapporto di lavoro stagionale a tempo determinato è disciplinato dalle norme contenute nel titolo V del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica. Il lavoratore ha l'obbligo di:

- a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio;
- b) dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere comunque attività che risultino incompatibili con il lavoro consortile e con le norme contrattuali e di legge richiamate in premessa;
- c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d'ufficio, non trarre, in alcun modo, benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura eventuale strumentazione e/o attrezzatura concessa in uso:
- d) non assentarsi, senza preavviso, dal lavoro. L'eventuale assenza dovrà essere comunicata al Consorzio almeno due ore prima dell'orario di inizio del proprio





all'avviso comune sottoscritto dalle parti sindacali di cui all'Allegato "A" dello stesso C.C.N.L, da svolgersi in relazione alle reti irrigue, gli impianti e le opere di bonifica, accessori e pertinenze, siti nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica del Consorzio, ovvero per l'esecuzione di opere da realizzarsi in amministrazione diretta di cui al comma 1 dell'art.122 del C.C.N.L. sopra citato, nonché nelle attività funzionali alle esigenze operative del singolo Consorzio, nel rispetto della vigente normativa in materia e nei limiti delle c.d. garanzie occupazionali allo stesso riservate dalla richiamata normativa regionale. In ragione di ciò il lavoratore stagionale avventizio prende, altresì, atto ed accetta la specificità delle mansioni e la stagionalità del contratto a termine e la conseguente circostanza che, per l'effetto, al presente rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale avventizio non si applichino le disposizioni di cui agli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n.81/2015 e ss. mm. ii. in materia di durata massima del rapporto, di conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato e di risarcimento del danno per abuso di contratto a termine.

ART.2 - DURATA DEL RAPPORTO

Il lavoratore stagionale avventizio viene assunto a tempo determinato ai sensi della normativa regionale vigente per le garanzie occupazionali vigente e in esecuzione come da Deliberazione n. _____ del ____ sopra richiamata, per n. ____ (__ giornate lavorative continuative, valide ai fini previdenziali a decorrere dal e fino alla scadenza delle suindicate giornate lavorative da esaurirsi, comunque, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2025, termine in cui, in ogni caso e salva eventuale proroga, il rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale, avventizio si intenderà cessato di diritto senza necessità di comunicazione alcuna o di ulteriore avviso. A tal fine non potranno essere tenute in alcuna considerazione e saranno ritenute non conformi al presente contratto e, quindi illegittime, eventuali prestazioni lavorative rese oltre il termine di cui sopra, intendendosi queste avvenute in contrasto con la volontà manifestata dal datore di lavoro consortile con il presente contratto. In ogni caso, anche per effetto di eventuali ulteriori proroghe, il rapporto non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2024.

In ogni caso il contratto si intenderà **risolto di diritto** automaticamente in caso di mancata copertura finanziaria del relativo capitolo di spesa da parte della Regione Siciliana.





Per gli spostamenti effettuati per motivi di servizio, qualora non venga messo a disposizione da parte del Consorzio il mezzo di trasporto necessario, il Consorzio potrà autorizzare il lavoratore stagionale, con apposita domanda scritta, ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso verrà corrisposta al lavoratore stagionale un'indennità forfetaria ed omnicomprensiva pari al 20% del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso. La retribuzione verrà corrisposta in via posticipata e comunque successivamente al trasferimento al Consorzio delle somme appositamente stanziate nel bilancio regionale per tale finalità e con tale vincolo di destinazione.

I contributi previdenziali ed assicurativi previsti per legge saranno versati presso la competente INPS territoriale;

ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, 13" E 14" MENSILITA' E FESTIVITA' (3° ELEMENTO)

In conformità a quanto previsto dall'art.131 del vigente C.C.N.L. il trattamento economico spettante per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla L. n.54/1977, 13^a e 14^a mensilità, è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva, calcolata sui minimi di stipendio base, del 30,43% così suddivisa:

a) ferie	8,33%
b) festività nazionali ed infrasettimanali	5,44%
c) tredicesima mensilità	8,33%
d) quattordicesima mensilità	8,33%

ART.9 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al lavoratore stagionale avventizio compete, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1992 n. 297 e successive modificazioni.

ART.10 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

I compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno, saranno corrisposti secondo quanto previsto dall'art.135 del vigente C.C.N.L.

ART.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende risolto automaticamente, senza bisogno di alcun preavviso, alla scadenza del numero delle giornate lavorative così come previsto nel superiore art. 2, con obbligo per il lavoratore avventizio di consegnare tutto quanto gli fosse stato messo a disposizione per lo svolgimento della propria attività e di rilasciare nella totale e libera disponibilità del Consorzio i beni mobili/immobili eventualmente ricevuti in detenzione per tale finalità.





turno, anche a mezzo telegramma (il cui costo gli sarà rimborsato) e dovrà essere giustificata, salvo comprovato motivo di impedimento, entro il giorno successivo;

- e) recarsi nei luoghi di lavoro e precisamente nei centri di raccolta/avviamento ubicati all'interno del comprensorio di bonifica, a proprie cure e spese e presentarsi al diretto superiore;
- f) impegnarsi, ove occorra e previa autorizzazione del Consorzio, a mettere a disposizione il proprio mezzo ove l'espletamento delle mansioni affidate richieda lo spostamento tra luoghi diversi.

La disciplina e l'assegnazione del servizio vengono affidate al personale all'uopo preposto.

Per quanto riguarda l'espletamento dei compiti il lavoratore stagionale avventizio si atterrà alle disposizioni impartite dai superiori gerarchici, dal Direttore dei Lavori, dagli Assistenti di Cantiere o dai Capi Operai.

ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI

Eventuali sanzioni disciplinari per inadempimento ai propri doveri saranno regolate nei modi e nei termini previsti dal vigente C.C.N.L. sopra citato.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Ai fini del computo delle giornate garantite ed in conformità con il metodo di calcolo del contributo erogato dal Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali, il lavoratore stagionale assunto con il presente contratto effettuerà l'orario di lavoro di 38 ore settimanali ripartite in 6 (sei) giornate lavorative, sicché la durata giornaliera di lavoro sarà di ore 6 (sei) e minuti primi 20 (venti). Fermo restando quanto sopra, le giornate lavorative stagionali sono svolte nel pieno rispetto del cronoprogramma degli interventi stabiliti dalla Dirigenza delle Aree Tecniche ed Agraria del Consorzio e, per tale finalità, l'orario giornaliero/settimanale di lavoro può essere articolato in maniera differente - settimana corta per ore 7 (sette) e minuti primi trentasei (36), ma sempre nel rispetto del limite massimo di ore settimanali sopraindicato e conformemente (ove adottato) al Regolamento sull'orario di lavoro vigente per il personale di campagna e comunque nel rispetto delle previsioni contrattuali;

ART. 7 – RETRIBUZIONE

Il trattamento economico è quello attualmente in vigore, previsto dal sopra citato C.C.N.L. in funzione della qualifica di assunzione. La retribuzione oraria è composta dai seguenti elementi:

- a) minimo di paga base oraria;
- b) 3° elemento.







DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Il/La Sottoscritto	/a		nato/a	
Prov	il			residente a
	Prov	, in via		
n	C.F		_ consapev	vole che chiunque
rilascia dichiarazion	i mendaci è pun	ito ai sensi de	l codice pe	nale e delle leggi
speciali in materia, ai	i sensi e per gli eff	fetti dell'art. 46	D.P.R. n. 44	15/2000,
	(lichiara		
- di essere cittadino	italiano;			
- di godere dei dirit	ti civili e politici;			
- di non aver riport	ato condanne per	reati che comp	ortino la per	dita dell'elettorato
			•	57 del CCNL per i
dipendenti dei cor	•			
- di essere benefi	ciario delle gar	anzie occupaz	ionali previ	iste dalla vigente
normativa regiona		-	•	C
- di essere in pos	sesso dei DPI n	necessari per l	'espletamen	to delle mansioni
			-	ero di comunicare
all'Ente quelli che				
	IL LA	VORATORE	·	

*





La durata del presente contratto è subordinata agli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale. Le parti convengono espressamente che il presente contratto è risolto di diritto in caso di mancata copertura finanziaria del relativo capitolo di spesa da parte della Regione Siciliana.

ART. 13 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contenute nel vigente C.C.N.L. di categoria per gli operai avventizi stagionali e successive modifiche e integrazioni, nonché le vigenti normative nazionali e regionali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

IL LAVORATORE		
(_)	
Per IL CONSORZIO DI BONIFICA		
	,	

